



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFE PER L'ANNO 2017**

DEL 30/03/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA, del mese di MARZO, alle ore 21:25 nella Sala SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

In corso di seduta di prima convocazione in sessione ordinaria e seduta pubblica, partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	DI CENTA GIOVANNI	X	
2	TESTA AGNESE	X	
3	ROSSI SERGIO	X	
4	PETRARCA ROBERTA	X	
5	SCAVUZZO ALESSANDRO	X	
6	CIMINI ELEONORA	X	
7	DI GIAMMARCO ANGELA	X	
8	RASTELLI MASSIMO	X	
9	FOGLIA GIANCARLO	X	
10	DI DONATANTONIO ANGELO		X
11	FORMICONE MARGHERITA	X	
12	COCCAGNA ALDO	X	
13	NORI UGO	X	

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In carica n. 13

Assenti n. 1

Sono presenti, altresì, i seguenti assessori esterni, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GUIZZETTI ANDREA	X	
2	DI SILVESTRO ALFONSO	X	
3	FOGLIA ANNA	X	

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI CENTA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), che sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019 al 31/03/2017;

VISTO l'art. 44, comma 3 del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, nel quale è disciplinata altresì la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.08.2014, esecutiva, e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 11.04.2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e al tipo di attività svolta, e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (cosiddetto metodo normalizzato).

Viene poi rinviato al 2018, il termine di decorrenza a partire dal quale il Comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

VISTO il D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO che per quanto riguarda la TARI non sono state previste coperture del minor gettito da sisma da parte dello Stato, anche se ANCI sta sollecitando il Governo su possibili interventi in tal senso.

Preso atto che al momento non è possibile prevedere con certezza l'entità delle superfici imponibili dichiarate inagibili a seguito del sisma e gli effetti sui costi determinati dalle famiglie che sono state costrette a recarsi in altri Comuni anche costieri;

Considerato che si è ritenuto, pertanto, di adottare la scelta di – naturalmente più logica – riapprovare con deliberazione di Consiglio n. 9 del 30.03.2017, esecutiva, il piano finanziario nelle medesime condizioni di quello approvato nel 2016, lasciando le tariffe inalterate, sostanzialmente in linea con le vigenti disposizioni normative, dando atto, in tale circostanza, che laddove venisse adottato un puntuale intervento normativo, senza indugio, e qualora dovuto, l'Ente adotterà le prescritte variazioni.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra riportate di confermare per l'anno 2017 le seguenti tariffe del tributo in oggetto, tassa rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche già vigenti nell'anno 2016 come segue:

Tariffe annuali utenze domestiche anno 2017

N. componenti nucleo familiare (categoria)	Quota fissa €/mq/anno (TFd(n))	Quota variabile €/categoria-nucleo/anno (TVd(n))
1	1,07	62,10
2	1,24	144,91
3	1,34	186,31
4	1,44	227,71
5	1,45	300,16
6 o più	1,40	351,91

Tariffe annuali utenze non domestiche anno 2017

Cat	Descrizione	Quota fissa Tf(€/mq/anno)	Quota variabile Tv(€/mq/anno)	Tariffa totale €/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi	0,89	0,98	1,87

	di culto			
2	cinematografi e teatri	0,65	0,71	1,36
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,71	0,78	1,49
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	1,25	1,35	2,60
5	stabilimenti balneari	0,69	0,76	1,45
6	esposizioni ed autosaloni	0,67	0,74	1,41
7	alberghi con ristorante	2,00	2,18	4,18
8	alberghi senza ristorante	1,69	1,84	3,53
9	case di cura e riposo	1,79	1,93	3,72
10	Ospedali	1,71	1,85	3,56
11	uffici, agenzie, studi professionali	1,79	1,93	3,72
12	banche ed istituti di credito	0,95	1,03	1,98
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	1,69	1,84	3,53
14	edicola, farmacia, tabaccherie	2,00	2,17	4,17
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc.	1,11	1,20	2,31
16	banchi di mercato beni durevoli	2,36	2,56	4,92
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	2,36	2,56	4,92
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	1,53	1,66	3,19
19	carrozzeria, autofficine elettrauto	1,81	1,96	3,77
20	attività industriali con capannone di produzione	0,65	0,71	1,36
21	attività artigianali di produzione beni specifici	0,89	0,98	1,87
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	6,75	7,33	14,08
23	mense, birrerie hamburgerie	5,06	5,48	10,54
24	bar, caffè, pasticceria	5,08	5,51	10,59
25	Supermercati, pane e pasta macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	3,09	3,35	6,44
26	plurilicenze alimentari e/o miste	3,09	3,37	6,46
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	8,77	9,53	18,30

28	ipermercati di generi misti	3,27	3,56	6,83
29	banchi mercato generi alimentari	6,65	7,22	13,87
30	discoteche, night club	1,53	1,66	3,19

- quantificare presumibilmente in € 1.371.190,67 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio, così come risultante dal piano finanziario;

Visto inoltre l'art. 48 del vigente Regolamento IUC, inerente la riscossione della tassa rifiuti –TARI-;

Visto in particolare il primo periodo del comma 3 del suddetto articolo di regolamento, il quale disciplina il n. di rate e le scadenze per il pagamento del tributo, nonché la possibilità di prevedere diversamente le stesse come indicato nella delibera di approvazione delle tariffe;

Visto l'art. 48, in particolare il comma 10, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" inerente la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari,

Ritenuto di confermare le seguenti rate e scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2017, dando atto, ai sensi della norma sopra citata, che comunque si terrà conto degli effetti della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari a favore dei soggetti interessati, sempre nel pieno rispetto di quanto disciplinato in tal senso dalle norme vigenti in materia:

- 1^ rata 31 Maggio 2017
- 2^ rata 31 Luglio 2017
- 3^ rata 30 Settembre 2017
- 4^ rata 30 Novembre 2017
- Unica soluzione 31 Maggio 2017

VISTO il vigente regolamento I.U.C.;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Formicone), n. 2 astenuti (Nori e Coccagna) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi ai sensi di legge in forma palese

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni e sulla scorta di tutti gli elementi evidenziati in premessa, le seguenti tariffe per l'applicazione del tributo tassa rifiuti – TARI – di cui all'art. 1 della L. 147/2013, commi 639 e 683, relative alle utenze domestiche e non domestiche, già vigenti nell'anno 2016, come segue:

Tariffe annuali utenze domestiche anno 2017

N. componenti nucleo familiare (categoria)	Quota fissa €/mq/anno (TFd(n))	Quota variabile € /categoria-nucleo/anno (TVd(n))
1	1,07	62,10
2	1,24	144,91
3	1,34	186,31
4	1,44	227,71
5	1,45	300,16
6 o più	1,40	351,91

Tariffe annuali utenze non domestiche anno 2017

Cat	Descrizione	Quota fissa Tf(€/mq/anno)	Quota variabile Tv(€/mq/anno)	Tariffa totale €/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,89	0,98	1,87
2	cinematografi e teatri	0,65	0,71	1,36
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,71	0,78	1,49
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	1,25	1,35	2,60
5	stabilimenti balneari	0,69	0,76	1,45
6	esposizioni ed autosaloni	0,67	0,74	1,41
7	alberghi con ristorante	2,00	2,18	4,18
8	alberghi senza ristorante	1,69	1,84	3,53
9	case di cura e riposo	1,79	1,93	3,72

10	Ospedali	1,71	1,85	3,56
11	uffici, agenzie, studi professionali	1,79	1,93	3,72
12	banche ed istituti di credito	0,95	1,03	1,98
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	1,69	1,84	3,53
14	edicola, farmacia, tabaccherie	2,00	2,17	4,17
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc.	1,11	1,20	2,31
16	banchi di mercato beni durevoli	2,36	2,56	4,92
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	2,36	2,56	4,92
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	1,53	1,66	3,19
19	carrozzeria, autofficine eletrauto	1,81	1,96	3,77
20	attività industriali con capannone di produzione	0,65	0,71	1,36
21	attività artigianali di produzione beni specifici	0,89	0,98	1,87
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	6,75	7,33	14,08
23	mense, birrerie hamburgerie	5,06	5,48	10,54
24	bar, caffè, pasticceria	5,08	5,51	10,59
25	Supermercati, pane e pasta macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	3,09	3,35	6,44
26	plurilicenze alimentari e/o miste	3,09	3,37	6,46
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	8,77	9,53	18,30
28	ipermercati di generi misti	3,27	3,56	6,83
29	banchi mercato generi alimentari	6,65	7,22	13,87
30	discoteche, night club	1,53	1,66	3,19

4) di quantificare in via previsionale in €. 1.371.190,67 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti -TARI 2017-;

5) di stabilire che la misura tariffaria per le utenze soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50% ;

6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano

finanziario;

7) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del d.lgs. 30.12.92 n. 504 nella misura deliberata dalla Provincia di Teramo;

9) di stabilire le seguenti rate e scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2017:
dando atto, ai sensi dell'art. 48, in particolare il comma 10, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", che si terrà comunque conto degli effetti della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari a favore dei soggetti interessati, sempre nel pieno rispetto di quanto disciplinato in tal senso dalle norme vigenti in materia:

- 1^ rata 31 Maggio 2017
- 2^ rata 31 Luglio 2017
- 3^ rata 30 Settembre 2017
- 4^ rata 30 Novembre 2017
- Unica soluzione 31 Maggio 2017

Quindi, ravvisata l'urgenza per le motivazioni espresse in premessa

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4 comma del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i., con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 1 (Formicone) e n. 2 astenuti (Nori e Coccagna) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi ai sensi di legge in forma palese.

VISTA LA PROPOSTA 254

SONO STATI ESPRESSE I SEGUENTI PARERI

ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

Montorio, li 29/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI GESUALDO WILMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

Montorio, li 29/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI GESUALDO WILMA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA



Il Sindaco

DI GENTA GIOVANNI

Prot. n. 5819

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

■ che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 17 APR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

■ che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 17 APR 2017

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 17 APR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO